

BGer 2C 105/2020 vom 10. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_105_2020

FR: TF 2C 105/2020 du 10 février 2020

IT: TF 2C 105/2020 del 10 febbraio 2020

Regeste

Approvazione del consuntivo 2017 | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 121 consid. 1 pag. 124; 143 IV 357 consid. 1 pag. 358 e rispettivi rinvii).

E. 2

Oggetto di disamina è il consuntivo per il 2017 approvato dall'Assemblea della Parrocchia di B. _____ l'11 aprile 2018.

E. 2.1

Nel Cantone Ticino la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 [RL/TI 191.100], vedasi anche l' art. 24 cpv. 1 Cost/TI [RL/TI 101.100] in relazione con l'art. 1 della legge sulla Chiesa cattolica). La presente vertenza attiene pertanto al diritto pubblico.

E. 2.2

Occorre in seguito appurare se il consuntivo in esame costituisce una decisione ai sensi dell' art. 82 lett. a LTF (le lettere b e c non trovando applicazione nella fattispecie), contro la quale è possibile adire il Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo, con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva, i suoi rapporti con l'ente pubblico. Un atto amministrativo interno oppure una prassi amministrativa generale senza effetto giuridico concreto non sono pertanto suscettibili d'impugnazione. Per determinare se l'atto contestato è una decisione suscettibile di ricorso, va esaminato in che misura il comportamento dell'autorità può ledere i diritti fondamentali o altri interessi che devono essere giuridicamente tutelati. In effetti il diritto di ricorso dipende anche dalla situazione giuridica sostanziale e dalle connesse necessità di un controllo giudiziario (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2 pag. 125 e richiami). In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (per ultimo in DTF 145 I 121 consid. 1.1.3 pag. 125 con numerosi riferimenti), il Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello

unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi in vigore e che deve servire da piano finanziario per l'anno successivo. La sua approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto in precedenza. Queste considerazioni possono senz'altro essere applicate per analogia al consuntivo. Quest'ultimo infatti è solo il rendiconto dei risultati economici di un dato periodo di attività (il 2017) della Parrocchia, ossia un atto interno e destinato a verificare la situazione patrimoniale e finanziaria della medesima, senza effetti giuridici specifici e in particolare senza l'apertura delle vie ricorsuali. Il consuntivo impugnato non costituisce quindi una decisione ai sensi dell' art. 82 lett. a LTF , per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è improponibile.

E. 2.3

A titolo abbondanziale si può poi rilevare che al ricorrente difetta anche la legittimazione ad agire. In effetti, anche se possono indirettamente esercitare un influsso sull'ampiezza del carico fiscale, gli atti statali concernenti l'impiego delle risorse pubbliche non influiscono sulla situazione giuridica dei cittadini rispettivamente dei contribuenti. Questi non sono quindi legittimati a contestare una spesa pubblica per il solo fatto che, per vari motivi, la disapprovano (DTF 145 I 121 consid. 1.5.3.2 pag. 131 e rinvii). Anche da questo profilo il ricorso sfugge ad un esame di merito.

E. 2.4

Infine dato che la nozione di decisione di cui all' art. 82 lett. a LTF corrisponde con quella di cui all' art. 113 LTF non è nemmeno data la via del ricorso subsidiario in materia costituzionale (DTF 145 I 121 consid. 1.2. in fine).

E. 2.5

Si può inoltre aggiungere che il fatto che le autorità cantonali non si siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che, per potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali possono essere più restrittive di quelle esatte dal diritto cantonale.

E. 2.6

Premesse queste considerazioni il gravame si rivela inammissibile.

E. 3

Considerate le particolari circostanze del caso si giustifica rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.